

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato con Delibera C.d.I. del 07/11/2023

Premessa

Visto il DPR n. 249/98 relativo allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e le successive modifiche e integrazioni introdotte dal DPR n. 235/07, sentito il parere del Collegio Docenti, il Consiglio d’Istituto dell’IIS Belluzzi – Fioravanti emana il seguente regolamento:

Art. 1 –Principi generali

- La finalità del regolamento è educativa: la comunità scolastica intende essere una comunità educante anche ponendo la massima attenzione all’educazione alla legalità, con l’intento di rafforzare il senso di responsabilità in ogni sua componente, per ripristinare rapporti corretti al suo interno.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuna persona può essere sottoposta a sanzioni disciplinari senza essere stata prima invitata a esporre le proprie ragioni.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- Gli studenti e le studentesse sono tenuti ad avere un comportamento corretto e a osservare i doveri sotto riportati e presenti nel “Patto educativo di corresponsabilità”; chi non si atterra ad essi, prima di incorrere in sanzioni disciplinari, verrà invitato ad esporre le proprie ragioni e potrà avvalersi della presenza di testimoni.
- Gli studenti e le studentesse maggiorenni hanno diritto a ricevere comunicazioni personali e a gestire personalmente le procedure disciplinari.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale di chi ha commesso l’infrazione a cui, comunque, viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività educative con associazioni ed enti del terzo settore.

Art. 2 Doveri fondamentali di studentesse e studenti

Costituiscono doveri fondamentali di studentesse e studenti:

- essere puntuali e assidui alle lezioni e assentarsi solo per gravi e giustificati motivi;
- presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente;
- informare i genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale delle comunicazioni

riguardanti il profitto e la vita scolastica;

- mantenere in ogni momento della vita scolastica un comportamento corretto, serio ed educato;
- esprimere rispetto nei confronti del personale docente, delle compagne, dei compagni e del personale scolastico;
- avere cura dell'ambiente di studio e di lavoro, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, la strumentazione e i sussidi didattici, anche fuori dall'orario delle lezioni;
- nel caso in cui vengano arrecati danni alle persone, agli arredi, agli immobili, impegnarsi al loro risarcimento;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Art. 3 Infrazioni di rilievo disciplinare

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionate con provvedimenti disciplinari i seguenti comportamenti:

- a) Disturbare l'attività di insegnanti, compagne e compagni durante la lezione;
- b) Ritardare il rientro in aula dopo l'intervallo o allontanarsi senza autorizzazione al cambio d'ora;
- c) consumare cibi e bevande nei laboratori (comprese biblioteca, palestra);
- d) consumare cibi e bevande in aula durante le lezioni;
- e) Sporcare, gettare oggetti o rifiuti per terra, sia all'interno, sia all'esterno dell'edificio scolastico;
- f) Accumulare ingressi in ritardo non giustificati eccedenti il numero di tre e i suoi multipli successivi, per periodo didattico;
- g) Assentarsi dalla lezione senza il permesso;
- h) Abbandonare volontariamente la scuola durante le lezioni;
- i) Usare espressioni offensive, volgari o blasfeme;
- j) Sporcare o danneggiare muri, banchi, servizi e ogni altro arredo scolastico, strumenti didattici della scuola o di compagni e compagne o dei/delle docenti;
- k) Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, se non utili allo svolgimento della lezione e autorizzati dal docente;
- l) Esercitare comportamenti pericolosi come accendere sostanze infiammabili, gettare oggetti dalle finestre, usare oggetti contundenti ecc.;
- m) Diffondere immagini o registrazioni non autorizzate che violino la privacy di qualsiasi componente della comunità scolastica e/o di qualsiasi attività svolta all'interno della scuola e nelle sue pertinenze o durante le attività di PCTO, stage all'estero e viaggi di istruzione;
- n) Esercitare violenze fisiche o psicologiche per intimidire o limitare la libertà personale;
- o) assumere atteggiamenti discriminatori; a titolo puramente esemplificativo, su base etnica, sessuale, religiosa o nei confronti delle persone con disabilità;
- p) Esercitare atti di bullismo o cyberbullismo/cyberstalking, denigration, happy slapping, sexting;
- q) Danneggiare segnaletica e attrezzature di sicurezza;
- r) Esercitare ogni altra azione espressamente prevista come reato dalle leggi vigenti (es. furto, manomissione e/o falsificazione di atti pubblici, introduzione a scuola, senza autorizzazione, di alcolici e/o droghe ecc.);
- z) Tutte le infrazioni sono sanzionabili se vengono commesse all'interno dell'area scolastica o durante lo svolgimento di attività didattiche esterne (viaggi di istruzione, visite guidate

ecc.).

Art. 4 Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe e sono disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica
- Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. L'allontanamento dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente o studentessa sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati e alle candidate esterne.

Art. 5 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola designato all'interno del Consiglio d'Istituto con la seguente composizione:

- il dirigente scolastico
- un docente
- un rappresentante degli studenti e delle studentesse
- un rappresentante dei genitori.

L'Organo di Garanzia è presieduto di diritto dal Dirigente Scolastico e dura in carica due anni; la funzione di segretario, a cui spetta il compito di verbalizzare, è assegnata alla

componente docente dell'Organo.

I ricorsi contro le sanzioni debbono essere inviati al Presidente dell'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione tramite PEO o PEC indirizzata all'Istituzione Scolastica. L'Organo delibera entro i 10 giorni successivi al ricorso. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide qualora siano presenti almeno tre dei quattro membri. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione se non nel caso in cui uno dei componenti dell'Organo abbia un interesse "diretto" nella vicenda oggetto di delibera. Tutte le convocazioni dell'Organo di Garanzia avvengono tramite e-mail entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 6 Procedimento di irrogazione della sanzione

In ottemperanza alla normativa vigente, il procedimento prevede i seguenti passaggi:

- Convocazione di Consiglio di classe straordinario aperto a tutte le componenti per l'audizione a difesa e per la successiva deliberazione con almeno cinque giorni di preavviso;
- Gli uffici delegati curano la consegna degli avvisi di convocazione ai/alle docenti, agli/alle studenti/esse e alla/e famiglia/e interessate dalla procedura, ai/alle rappresentanti di tutte le componenti del Consiglio di Classe;
- Laddove trattasi di studenti/esse maggiorenni non è possibile informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale;
- All'audizione a difesa sono ammessi i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
- Comunicazione della sanzione via email o tramite fonogramma ai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale oppure agli studenti e alle studentesse maggiorenni.
- E' facoltà dell'Istituzione Scolastica ridurre i tempi di convocazione dei Consigli di classe straordinari nei casi di particolare gravità o per fatti che possono comportare il perdurare di situazioni di pericolo o che possono essere reiterati.
- E' facoltà dell'Istituzione Scolastica effettuare una istruttoria preliminare per raccogliere testimonianze o altri atti utili alla definizione degli addebiti e delle sanzioni. La documentazione raccolta deve essere verbalizzata e messa a disposizione dei componenti dell'Organo competente.

**Regolamento di disciplina - Tabella
n.1**

PREMESSA

Le classi che fanno parte del progetto Training room sono sottoposte a una fase di accesso allo sportello che può consentire agli studenti e alle studentesse di avviare un percorso consapevole di rispetto delle norme di civile convivenza. In questa fase i/le docenti si astengono dal comminare note disciplinari, limitando eventuali interventi sul comportamento ad annotazioni da comunicare alle famiglie, fatte salve situazioni ed accadimenti gravi per i quali si attivano le normali procedure disciplinari.

INFRAZIONI LIEVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure	
Lievi inosservanze rispetto ai doveri citati (es. scorrettezze e comportamenti non gravi verso i compagni e gli adulti; disturbo durante le ore di lezione)	Annotazione scritta sul registro	Docente	<p>Il docente contesta allo studente le inosservanze compiute. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale.</p> <p>Dopo la terza annotazione i/le docenti irrogano nota disciplinare</p> <p>La famiglia è tenuta a leggere periodicamente il registro elettronico.</p>	
Tre ritardi non giustificati	Annotazione scritta sul registro	Docente	<p>Il docente contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo scritto che viene annotato sul registro elettronico.</p> <p>Dopo la terza annotazione i/le docenti irrogano nota disciplinare</p> <p>La famiglia è tenuta a leggere periodicamente il registro elettronico.</p>	

Regolamento di disciplina - Tabella

n.2

INFRAZIONI GRAVI

Infrazioni	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure	Entità sanzione
Disturbo continuato durante le lezioni.	Nota sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.	Docente Consiglio di Classe Dirigente Sc.	Richiesta di convocazione del CdC a cura del coordinamento Avvio del procedimento disciplinare ex art. 6 del presente Regolamento	Da 1 a 3 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di recidiva da 3 a 5 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
Gravi scorrettezze verso compagni, insegnanti e il personale.	Nota sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.	Docente Consiglio di Classe Dirigente Sc.	Richiesta di convocazione del CdC a cura del coordinamento Avvio del procedimento disciplinare ex art. 6 del presente Regolamento	Da 1 a 5 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di recidiva da 5 a 10 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
Offese alla dignità personale.	Nota sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.	Docente Consiglio di Classe Dirigente Sc.	Richiesta di convocazione del CdC a cura del coordinamento Avvio del procedimento disciplinare ex art. 6 del presente Regolamento	Da 1 a 5 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di recidiva da 5 a 10 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.

<p>Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola, e di strutture e attrezzature della scuola. Sottrazione di beni di proprietà della scuola e/o dei compagni e dei/delle docenti. Atti di vandalismo.</p>	<p>Nota sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori. Convocazione del Consiglio di Classe per provvedimento disciplinare.</p>	<p>Docente Consiglio di Classe Dirigente Sc.</p>	<p>Richiesta di convocazione del CdC a cura del coordinamento Avvio del procedimento disciplinare ex art. 6 del presente Regolamento</p>	<p>Da 1 a 5 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di recidiva da 5 a 10 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica. La sanzione è ridotta di un terzo nel caso i danni vengano risarciti.</p>
--	--	---	---	---

**Regolamento di disciplina - Tabella
n.3**

INFRAZIONI GRAVISSIME

Gravi inosservanze rispetto ai doveri citati	Sanzioni disciplinari o altre misure	Organo competente	Procedure
<p>Atti di violenza verso compagni, docenti, personale, anche nello spazio antistante alla scuola, testimoniato dal personale della scuola.</p> <p>Atti di bullismo e/o cyberbullismo, Uso e spaccio di sostanze illecite.</p> <p>Offese gravi alla persona, alla religione e alle istituzioni.</p> <p>Comportamento lesivo alla propria e altrui incolumità.</p> <p>Recidiva dei fatti precedenti.</p> <p>Reato di particolare gravità.</p>	<p>Annotazione sul registro elettronico, che costituisce contestualmente comunicazione scritta ai genitori.</p> <p>Convocazione del Consiglio di Classe/Consiglio di istituto per l'allontanamento dalla scuola per un periodo proporzionato alla gravità del fatto.</p> <p>In caso di reato denuncia all'Autorità giudiziaria e ai servizi sociali.</p>	<p>Docente</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Dirigente sc.</p> <p>Presidente Cons. Ist.</p>	<p>Nel caso in cui il Consiglio di Classe ritenga che l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni non sia una sanzione commisurata alla gravità del fatto, il Dirigente scolastico chiede di convocare il Consiglio di istituto, competente per l'allontanamento superiore a quindici giorni e per le sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.</p>